



AIDC

Associazione Italiana
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili

Sezione di Milano

DL Liquidità convertito in legge
Garanzie pubbliche sui finanziamenti bancari

(Circolare n. 12 del 12 giugno 2020)

Indice

1. Premessa	3
2. Garanzia Italia – canale Fondo PMI	5
3. Garanzia Italia – canale SACE	17

1. Premessa

Con la **conversione con modificazioni del DL 8.4.2020 n. 23** (c.d. "Decreto Liquidità") **nella L. 5.6.2020 n. 40**, il quadro delle misure di sostegno al credito per imprese e famiglie, messe in campo da Governo e Parlamento per fare fronte all'emergenza che la crisi epidemiologica da COVID-19 ha aperto sul versante economico, acquisisce la sua fisionomia definitiva.

In questo ambito, rientrano in particolare:

- le norme che hanno previsto moratorie e sospensioni dei rientri da finanziamenti già in essere;
- le norme che hanno previsto la concessione di garanzie pubbliche per facilitare l'erogazione di nuovo credito.

Tra le norme che hanno previsto moratorie e sospensioni dei rientri da finanziamenti già in essere, si annoverano in particolare:

- il potenziamento temporaneo della disciplina che consente di ottenere la sospensione fino a 18 mesi del pagamento delle rate dei c.d. "mutui prima casa", di cui all'art. 54 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella L. 24.4.2020 n. 27;
- la moratoria temporanea delle revoche delle aperture di credito e degli anticipi su crediti, dei rientri dai prestiti non rateali e delle rate in scadenza dei mutui e degli altri finanziamenti a rimborso rateale, disposta a favore delle microimprese, delle piccole e medie imprese, nonché degli esercenti arti e professioni, di cui all'art. 56 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella L. 24.4.2020 n. 27.

A tali disposizioni, si affiancano quelle recate:

- dall'art. 54-*quater* del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella L. 24.4.2020 n. 27, concernente la temporanea sospensione, per l'anno 2020, delle rate dei mutui concessi in favore delle vittime dell'usura, di cui all'art. 14 della L. 108/96;
- dall'art. 58 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella L. 24.4.2020 n. 27, concernente la temporanea sospensione, fino a 12 mesi, del pagamento della quota capitale e degli interessi, delle rate in scadenza nel corso dell'anno 2020, relativi ai finanziamenti agevolati concessi con l'intervento del Fondo rotativo SIMEST di cui all'art. 2 co. 1 del DL 251/81, convertito nella L. 394/81;
- dall'art. 72-*ter* del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella L. 24.4.2020 n. 27, concernente sospensione, fino a 12 mesi, del pagamento delle rate dei mutui agevolati concessi dall'Agenzia "Invitalia".

Tra le norme che hanno previsto la concessione di garanzie pubbliche per facilitare l'erogazione di nuovo credito, si annoverano in particolare:

- il potenziamento temporaneo della operatività del Fondo centrale di garanzia delle PMI, di cui all'art. 13 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito con modificazioni nella L. 5.6.2020 n. 40;

- la temporanea attribuzione a SACE di operatività per certi aspetti analoga a quella del Fondo centrale di garanzia delle PMI, prevalentemente indirizzata però alla platea di imprese di maggiori dimensioni che non rientrano nei parametri per l'accesso al Fondo PMI, di cui all'art. 1 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito con modificazioni nella L. 5.6.2020 n. 40.

A tali disposizioni, istitutive dei due principali *"canali di concessione delle garanzie pubbliche straordinarie per COVID-19"*, se ne affiancano altre che, nell'ambito di decreti emanati a partire da febbraio 2020, hanno avuto anch'esse per oggetto l'istituzione, il potenziamento o il rifinanziamento di altri canali di concessione di garanzie pubbliche su finanziamenti erogati dal sistema creditizio, quali:

- l'art. 2 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito con modificazioni nella L. 5.6.2020 n. 40, concernente la concessione della controgaranzia dello Stato a favore di SACE sulle garanzie da questa rilasciate, a condizioni di mercato, sotto qualsiasi forma in favore di banche, altri intermediari finanziari e istituzioni finanziarie nazionali e internazionali per finanziamenti concessi in qualsiasi forma ad imprese con sede in Italia;
- l'art. 57 del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella L. 24.4.2020 n. 27, concernente la concessione della garanzia dello Stato sulle esposizioni assunte da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., anche nella forma di garanzie di prima perdita su portafogli di finanziamenti, in favore di banche e altri intermediari finanziari che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese che hanno sofferto una riduzione del fatturato a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e che non possono accedere alle garanzie rilasciate dal Fondo centrale per le PMI;
- l'art. 54-*bis* del DL 17.3.2020 n. 18 (c.d. "Decreto Cura Italia"), convertito con modificazioni nella L. 24.4.2020 n. 27, concernente il rifinanziamento per 350 milioni del Fondo rotativo SIMEST di cui all'art. 2 co. 1 del DL 251/81, convertito nella L. 394/81.

Si ricorda altresì che, con l'art. 31 del DL 19.5.2020 n. 34 (c.d. "Decreto Rilancio"), il Governo ha provveduto a rimpinguare gli stanziamenti di bilancio a copertura delle garanzie pubbliche che potranno essere rilasciate:

- da SACE, sui finanziamenti di cui agli artt. 1 e 2 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito con modificazioni nella L. 5.6.2020 n. 40;
- dal Fondo centrale di garanzia per le PMI, sui finanziamenti di cui all'art. 13 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito con modificazioni nella L. 5.6.2020 n. 40;
- dall'ISMEA, sui finanziamenti in favore delle imprese agricole e della pesca di cui al co. 11 dell'art. 13 del DL 8.4.2020 n. 23 (c.d. "Decreto Liquidità"), convertito con modificazioni nella L. 5.6.2020 n. 40;
- dal Fondo di garanzia per la prima casa, sui mutui ipotecari di cui alla lett. c) dell'art. 1 co. 48 della L. 27.12.2013 n. 147.

Ciò premesso, di seguito si analizza nel dettaglio la disciplina "definitiva" dei due principali *"canali di*

concessione delle garanzie pubbliche straordinarie per COVID-19' su finanziamenti erogati a imprese e professionisti da banche e altri intermediari finanziari, quale risultante a seguito della conversione nella L. 40/2020 del Decreto Liquidità.

2. "Garanzia Italia" - Canale Fondo PMI

L'art. 13 del Decreto Liquidità, convertito con modificazioni nella L. 40/2020, dispone il potenziamento temporaneo (fino al 31 dicembre 2020) dell'operatività del Fondo centrale di garanzia delle PMI, di cui all'art. 2 co. 100 lett. a) della L. 662/96, mediante una serie di deroghe transitorie alla vigente disciplina.

Tali misure derogatorie di temporaneo potenziamento attengono ai seguenti aspetti:

- la gratuità della concessione della garanzia da parte del Fondo e l'esclusione della applicazione della commissione "*per mancato perfezionamento*";
- la platea dei soggetti che possono richiedere la garanzia del Fondo;
- l'importo massimo che il Fondo può garantire per singola impresa;
- la percentuale di copertura della garanzia diretta e di quella in riassicurazione per le operazioni finanziarie con le caratteristiche previste dal Temporary Framework della Commissione UE;
- l'ammissibilità alla garanzia del Fondo delle operazioni di rinegoziazione di esposizioni già in essere, purché accompagnate dalla previsione di credito aggiuntivo in misura almeno pari al 10%;
- la semplificazione delle procedure di valutazione da parte del Fondo per la concessione della garanzia;
- la previsione di una procedura ultra-semplificata con percentuale di copertura della garanzia al 100% per le operazioni finanziarie fino a 30.000 euro con tasso di interesse "ridotto" e durata fino a 72 mesi, con periodo di preammortamento minimo di 24 mesi;
- la possibilità di sommare alla garanzia del Fondo quella dei Confidi o di altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, così da raggiungere il 100% di copertura, per le operazioni finanziarie a favore di beneficiari con ammontare di ricavi o compensi non superiore a 3.200.000 euro;
- la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo con altre forme di garanzia sui finanziamenti relativi a talune operazioni di investimento immobiliare;
- l'estensione automatica della durata della garanzia del Fondo sulle operazioni per le quali le banche o gli intermediari finanziari hanno accordato, anche di propria iniziativa, moratorie sulle rate o allungamento delle scadenze;
- la proroga di 3 mesi per tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo e la possibilità di chiedere la garanzia del Fondo anche "retroattivamente" per le operazioni finanziarie già perfezionate ed erogate dal soggetto finanziatore da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta;
- la produzione della documentazione antimafia;

- l'incremento delle percentuali di copertura in garanzia diretta e in riassicurazione per le operazioni finanziarie prive dei requisiti di durata e importo massimo previsti dall'art. 13 del DL 23/2020.

Dal punto di vista procedurale, la richiesta di garanzia o controgaranzia da parte del soggetto finanziatore o garante presuppone a monte una richiesta nei suoi confronti da parte del soggetto beneficiario finale.

Tale richiesta deve avvenire avvalendosi dell'apposita modulistica predisposta dal Fondo di garanzia e reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it, comprendente tutte le dichiarazioni che l'interessato può attestare mediante autocertificazione, allegando l'ulteriore documentazione recante dati e informazioni rilevanti per i quali non è consentita l'autocertificazione.

Per quanto riguarda i dati e gli elementi che l'interessato può certificare mediante dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, il co. 5 dell'art. 1-bis del DL 23/2020 stabilisce che *"fermi restando gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio, per la verifica degli elementi attestati dalla dichiarazione sostitutiva [...] il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato"*.

Come evidenziato da ABI nella propria circ. 6.6.2020 prot. DIG/001120, *"per l'effettiva entrata in vigore di alcune modifiche apportate [in sede di conversione nella L. 40/2020 del Decreto Liquidità] all'art. 13 (quali ad esempio l'allungamento della durata del finanziamento e l'aumento dell'importo garantito) sarà necessaria l'autorizzazione della Commissione europea e la disponibilità di chiarimenti operativi e adeguamenti della modulistica e delle procedure informatiche da parte del Fondo di garanzia per le PMI"*.

I primi chiarimenti operativi da parte del Fondo di garanzia per le PMI, sulle novità introdotte all'art. 13 in sede di conversione del Decreto Liquidità nella L. 40/2020, sono stati diramati con la circ. 8.6.2020 n. 12.

Assenza di corrispettivi a favore del fondo

Fino al 31 dicembre 2020:

- la garanzia è concessa dal Fondo a titolo gratuito;
- in caso di mancato perfezionamento, non è dovuta la relativa commissione prevista, a disciplina vigente, dall'art. 10 co. 2 del DM 6.3.2017.

Ampliamento della platea dei soggetti ammessi al Fondo

Fino al 31 dicembre 2020, sono ammesse alle garanzie che rilascia il Fondo anche *"le imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499"* (art. 1 co. 1 lett. b) del DL 23/2020).

Inoltre, sempre fino al 31 dicembre 2020, sono ammesse alle garanzie che rilascia il fondo anche imprese che, alla data di richiesta di garanzia, si ritrovano in talune delle condizioni *"di difficoltà"* che,

nella disciplina "a regime", precludono l'accesso alle garanzie rilasciate dal Fondo, ai sensi dell'art. 4 co. 1 del DM attuativo 6.3.2017.

L'ultimo periodo della lett. b) dell'art. 13 co. 1 del Decreto Liquidità, inserito in sede di conversione nella L. 40/2020, aggiunge che quanto precede "*si applica, alle medesime condizioni, anche qualora almeno il 25 per cento del capitale o dei diritti di voto sia detenuto direttamente o indirettamente da un ente pubblico oppure, congiuntamente, da più enti pubblici*".

Le "*imprese con un numero di dipendenti non superiore a 499*" sono le c.d. "MID-CAP" che si aggiungono dunque alla "ordinaria" platea di soggetti che hanno accesso alle garanzie rilasciate dal Fondo, ossia le imprese (ma anche gli esercenti arti e professioni) individuali e societarie:

- con un numero massimo di dipendenti pari a 249;
- e con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, oppure un attivo non superiore a 43 milioni di euro.

Ne consegue che, nel periodo di "*temporaneo potenziamento*" dell'operatività del Fondo, potranno accedere alle garanzie rilasciate dal Fondo anche le imprese:

- con un numero di dipendenti compreso tra 250 e 499;
- e però sempre con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro, oppure un attivo non superiore a 43 milioni di euro.

Giova ricordare che:

- i dati impiegati per calcolare il numero degli occupati e gli importi del fatturato e dell'attivo sono quelli riguardanti l'ultimo bilancio chiuso e vengono calcolati su base annua;
- per le imprese "autonome" rilevano i dati degli occupati e degli importi del fatturato e dell'attivo che si deducono dai conti delle imprese stesse, mentre per le imprese "associate" o "collegate" rilevano i dati che si deducono dai conti consolidati dell'impresa o dai conti consolidati in cui l'impresa è ripresa tramite consolidamento.

A "regime", l'accesso alle garanzie rilasciate dal Fondo è precluso a (art. 4 co. 1 del DM attuativo 6.3.2017):

- "*imprese in difficoltà*", secondo la definizione che ne viene data dall'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- soggetti che, alla data di richiesta della garanzia, non presentino, sulla posizione globale di rischio, esposizioni classificate come "sofferenze" ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circ. Banca d'Italia 30.7.2008 n. 272;
- soggetti che, alla data di richiesta della garanzia, non presentino, nei confronti del soggetto finanziatore, esposizioni classificate come "*inadempienze probabili*" oppure come "*scadute e/o sconfinanti deteriorate*", ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circ. Banca d'Italia 30.7.2008 n. 272;
- soggetti in stato di scioglimento o di liquidazione, oppure sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza o ad accordi stragiudiziali o piani asseverati ai sensi dell'art. 67 co. 3 lett. d) del RD

267/42, o ad accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* del medesimo RD 267/42. Tuttavia, fino al 31 dicembre 2020, l'art. 13 co. 1 del DL 23/2020 ammette all'operatività del Fondo "temporaneamente potenziata":

- i soggetti che, alla data di richiesta della garanzia, presentano, nei confronti del soggetto finanziatore, esposizioni classificate come "inadempienze probabili" oppure come "scadute e/o sconfinanti deteriorate", ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circ. Banca d'Italia 30.7.2008 n. 272, a condizione che tale classificazione non sia precedente alla data del 31 gennaio 2020;
- i soggetti che, già prima del 31 gennaio 2020, presentavano esposizioni classificate come "inadempienze probabili" oppure come "scadute e/o sconfinanti deteriorate", ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circ. Banca d'Italia 30.7.2008 n. 272, che sono state oggetto di concessione (anche se non è ancora trascorso un anno dalla data in cui sono state accordate dal soggetto finanziatore le misure di concessione al soggetto finanziato o, se posteriore, dalla data in cui le esposizioni sono state classificate come esposizioni deteriorate, ai sensi dell'art. 47-*bis* co. 6 lett. b) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013), a condizione che alla data del 9 aprile 2020:
 - tali esposizioni non siano più classificabili come esposizioni deteriorate e non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione;
 - e il soggetto finanziatore, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art. 47-*bis* co. 6 lett. a) e c) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
- i soggetti sottoposti alla procedura di concordato con continuità aziendale ai sensi dell'art. 186-*bis* del RD 267/42, i soggetti che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182-*bis* del RD 267/42 e i soggetti che hanno presentato un piano attestato ai sensi dell'art. 67 del RD 267/42, a condizione che:
 - la sottoposizione al concordato, la stipula dell'accordo di ristrutturazione o la presentazione del piano attestato siano successive alla data del 31 dicembre 2019;
 - e, alla data del 9 aprile 2020, le loro esposizioni non siano più in una situazione che ne determinerebbe la classificazione come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato successivi all'applicazione delle misure di concessione e la banca, sulla base dell'analisi della situazione finanziaria del debitore, possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza, ai sensi dell'art. 47-*bis* co. 6 lett. a) e c) del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

Importo massimo per singola impresa

Fino al 31 dicembre 2020, "l'importo massimo garantito per singola impresa è elevato, nel rispetto

della disciplina europea, a 5 milioni di euro" (art. 1 co. 1 lett. b) del DL 23/2020).

Tale disposizione raddoppia, nel periodo di "temporaneo potenziamento" della disciplina, il tetto massimo di 2,5 milioni di euro fissato "a regime" dall'art. 5 del DM attuativo 6.3.2017.

Percentuale di copertura delle garanzie per le "operazioni agevolate"

Fino al 31 dicembre 2020, la percentuale di copertura della garanzia diretta è incrementata al 90% dell'ammontare di ciascuna operazione finanziaria, ove dette operazioni presentino le caratteristiche stabilite dalla lett. c) dell'art. 1 co. 1 del DL 23/2020.

A sua volta, sulle medesime operazioni finanziarie, la percentuale di copertura della garanzia di riassicurazione è incrementata al 100% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, a patto che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura del 90%.

Le caratteristiche "di legge" che devono avere le operazioni finanziarie riguardano la durata e l'ammontare.

Per quanto riguarda la durata del finanziamento, deve essere non superiore a 72 mesi.

La lett. p-bis) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020, inserita in sede di conversione nella L. 40/2020, stabilisce che "per i finanziamenti di importo superiore a 25.000 euro la garanzia è rilasciata con la possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento fino a ventiquattro mesi".

Si tratta di una previsione con una finalità "complementare" a quanto già la versione originaria della lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020 prevedeva con riguardo ai finanziamenti fino a un massimo di 25.000 euro.

Dal tenore della norma sembrerebbe evincersi l'impossibilità per il Fondo di rilasciare le garanzie su finanziamenti che non offrano al beneficiario finale la facoltà di avvalersi di un preammortamento fino a 24 mesi.

Per quanto riguarda invece l'ammontare del finanziamento, l'importo totale non può superare alternativamente:

- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile;
- il 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019;
- il fabbisogno per "costi del capitale di esercizio e per costi di investimento".

Per le sole "imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali", ai predetti criteri alternativi se ne aggiunge un quarto, rappresentato dai ricavi delle vendite e delle prestazioni, sommati alle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti per l'anno 2019.

PARAMETRI ALTERNATIVI PER IL CALCOLO DELL'AMMONTARE MASSIMO DEL FINANZIAMENTO	
1) Doppio della spesa salariale	Il primo dei parametri alternativi cui è agganciata l'individuazione dell'importo massimo delle operazioni finanziarie che, fino al 31 dicembre 2020, possono beneficiare della copertura della garanzia diretta del Fondo al 90%, è individuato dal n. 1) dell'art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020 nel doppio della spesa salariale annua

	<p>del beneficiario.</p> <p>La norma precisa che nel computo possono essere <i>“compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti”</i>.</p> <p>L’anno con riferimento al quale assumere il dato è il 2019, oppure, laddove il dato 2019 non fosse disponibile, quello <i>“per l’ultimo anno disponibile”</i>.</p> <p>Nel caso di imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019, il dato va assunto avendo riguardo, su base previsionale, alle corrispondenti voci previste <i>“per i primi due anni di attività”</i>.</p>
2) Un quarto del fatturato	<p>Il secondo dei parametri alternativi cui è agganciata l’individuazione dell’importo massimo delle operazioni finanziarie che, fino al 31 dicembre 2020, possono beneficiare della copertura della garanzia diretta del Fondo al 90%, è individuato dal n. 2) dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020 nel 25% del <i>“fatturato totale del beneficiario nel 2019”</i>.</p> <p>Il fatturato <i>“è inteso nella sua accezione civilistica e, pertanto, si fa riferimento”</i> ai ricavi delle vendite e delle prestazioni della voce A.1 del Conto economico, di cui all’art. 2425 c.c..</p>
3) Fabbisogno	<p>Il terzo dei parametri alternativi cui è agganciata l’individuazione dell’importo massimo delle operazioni finanziarie che, fino al 31 dicembre 2020, possono beneficiare della copertura della garanzia diretta del Fondo al 90%, è individuato dal n. 3) dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020 nel <i>“fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento”</i>.</p> <p>L’orizzonte temporale con riguardo al quale conteggiare il predetto fabbisogno è di:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▫ 18 mesi, per le PMI; ▫ 12 mesi, per le “MID-CAP” ammesse alle garanzie del Fondo durante il periodo di <i>“temporaneo potenziamento”</i> della disciplina. <p>La norma stabilisce altresì che <i>“tale fabbisogno è attestato mediante apposita autocertificazione resa dal beneficiario”</i>, ai sensi del DPR 445/2000.</p>
3-bis) Cicli produttivi ultrannuali	<p>Con riguardo alle sole <i>“imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali”</i>, il n. 3-bis) dell’art. 13 co. 1 lett. c) del DL 23/2020 individua un quarto parametro alternativo, cui è agganciata l’individuazione dell’importo massimo delle operazioni finanziarie che, fino al 31 dicembre 2020, possono beneficiare della copertura della garanzia diretta del Fondo al 90%.</p> <p>Tale parametro consiste nella somma, relativa alle risultanze dell’anno 2019, dei ricavi delle vendite e delle prestazioni e delle variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti.</p> <p>Avendo riguardo allo schema di Conto economico di cui all’art. 2425 c.c., si tratta nella sostanza della somma delle voci A.1 e A.2.</p> <p>La norma definisce le <i>“imprese caratterizzate da cicli produttivi ultrannuali”</i> rinviando a quelle di cui alla parte IX, lettera A, sezioni A.1.d) e A.1.e) dell’allegato al DM 12.2.2019.</p> <p>La circ. Mediocredito centrale 8.6.2020 n. 12 chiarisce che l’applicazione del parametro di cui al n. 3-bis) è però da intendersi sospesa <i>“in attesa di una verifica di compatibilità con la disciplina di cui al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”</i>.</p>

Operazioni di rinegoziazione

Fino al 31 dicembre 2020, sono ammissibili alla garanzia del Fondo non solo i “nuovi” finanziamenti, ma anche quelli erogati a fronte di operazioni di rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario.

Come evidenzia la Relazione Illustrativa all’art. 49 del DL 18/2020, si tratta di un ampliamento di una

possibilità che, in base alla disciplina "a regime", è circoscritta al solo ambito delle garanzie di portafogli di finanziamenti e non comprende dunque i singoli finanziamenti.

Al fine di mantenere comunque una connessione della garanzia al rilascio di "nuova finanza", la lett. e) dell'art. 1 co. 1 del DL 23/2020 prevede però la condizione che il nuovo finanziamento, erogato a fronte della rinegoziazione del debito del soggetto beneficiario, preveda anche "*credito aggiuntivo*".

La misura minima di "*credito aggiuntivo*" da erogare contestualmente alla rinegoziazione del finanziamento già in essere, era stata inizialmente stabilita dal Decreto Liquidità nella misura del 10% "*dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione*", ma è stata successivamente elevata al 25% in sede di conversione nella L. 40/2020 "*per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione*".

Ne consegue che:

- per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore fino al 6 giugno 2020, l'obbligo di "*credito aggiuntivo*" minimo, per poter accedere alle garanzie di cui alla lett. e) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020, è pari al 10% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
- per i finanziamenti deliberati dal soggetto finanziatore a partire dal 7 giugno 2020, l'obbligo di "*credito aggiuntivo*" minimo, per poter accedere alle garanzie di cui alla lett. e) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020, è pari al 25% dell'importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione.

Per questo tipo di operazioni, la garanzia che può essere rilasciata dal Fondo ha le seguenti percentuali di copertura:

- in caso di garanzia diretta, 80% del nuovo finanziamento;
- in caso di riassicurazione, 90% dell'importo garantito dai Confidi o da altro fondo di garanzia, ma a patto che le garanzie da questi rilasciate non superino la percentuale massima di copertura dell'80%.

L'ultimo periodo della lett. e) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020, aggiunto in sede di conversione nella L. 40/2020, pone in capo al soggetto finanziatore, che chiede il rilascio delle "*garanzie su operazioni di rinegoziazione*", di "*trasmettere al gestore del Fondo una dichiarazione che attesta la riduzione del tasso di interesse applicata, sul finanziamento garantito, al soggetto beneficiario per effetto della sopravvenuta concessione della garanzia*".

Esclusione della valutazione da parte del Fondo

Fino al 31 dicembre 2020, il fondo concede la garanzia senza applicazione del modello di valutazione "*di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità*" allegate al DM 12.2.2009.

Tale modello si compone di un modulo "andamentale" e di uno "economico-finanziario" e, come ricorda la lett. ff) dell'art. 1 del DM 6.3.2017, serve a individuare la classe di merito creditizio del

soggetto beneficiario, ciascuna caratterizzata da una probabilità crescente di inadempimento del medesimo, fino ad arrivare alla quinta e ultima che definisce l'area di non ammissibilità del soggetto beneficiario alle garanzie rilasciate dal Fondo.

A regime, il modello di valutazione, per l'accesso alle garanzie rilasciate dal Fondo, non si applica limitatamente alle operazioni finanziarie (art. 6 co. 2 del DM 6.3.2017):

- riferite a nuove imprese;
- riferite a *start up* innovative e incubatori certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 3 co. 2 e 3 del Decreto Interministeriale 26.4.2013;
- di microcredito;
- di importo non superiore a 25.000 euro per singolo soggetto beneficiario, oppure a 35.000 euro, qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
- a rischio tripartito, ossia con i requisiti di cui all'art. 8 del DM 6.3.2017.

La semplificazione procedurale rispetto alla normativa a regime non riguarda tanto le operazioni finanziarie di piccolo importo, quanto quelle di importo più elevato.

Ai soli fini della definizione delle misure di accantonamento a titolo di coefficiente di rischio, in sede di ammissione della singola operazione finanziaria (e non dunque anche ai fini della valutazione della ammissibilità stessa), il Fondo applica la parte del modulo economico-finanziario (e non anche quella del modulo andamentale) per calcolare la probabilità di inadempimento del beneficiario finale.

Finanziamenti fino a un massimo di 30.000 euro garantiti al 100%

Nell'ambito della "*operatività speciale del Fondo*" tracciata dall'art. 13 del DL 23/2020 per le garanzie rilasciate fino al 31 dicembre 2020, la lett. m) del co. 1 del richiamato art. 13 prevede una "specialità nella specialità" con riguardo ai finanziamenti che presentano tutte le seguenti caratteristiche:

- 30.000 euro di ammontare massimo;
- natura integrale di "*credito aggiuntivo*" (l'operazione non deve essere, nemmeno in parte, di "mera" rinegoziazione di finanziamenti già in essere);
- durata massima fino a 120 mesi, con preammortamento minimo di 24 mesi;
- tassi di interesse (o, nel caso di operazioni di riassicurazione, premi per la garanzia) applicati dal soggetto richiedente al beneficiario finale in misura non superiore ai limiti prefissati dalla norma.

In presenza di tutte le predette caratteristiche, il finanziamento è ammesso alla garanzia del Fondo con copertura al 100%, sia diretta che in riassicurazione, nonché con una procedura ultra-semplificata che consente al soggetto finanziatore di erogare il finanziamento "*senza attendere l'esito definitivo dell'istruttoria da parte del gestore del Fondo medesimo*" (art. 13 co. 1 lett. m) quinto periodo del DL 23/2020).

In sede di conversione nella L. 40/2020, la lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020 ha subito modifiche rilevanti, a cominciare dalla soglia massima di finanziamento che può accedere alla garanzia

(o controgaranzia) del 100%, passata da 25.000 euro a 30.000 euro, nonché dalla durata massima del finanziamento, passata da 72 mesi a 120 mesi.

Per questa ragione, in sede di conversione nella L. 40/2020 del Decreto Liquidità, è stata contestualmente inserita nell'art. 13 la lett. m-*bis*), ai sensi della quale, per i finanziamenti concessi fino al 6 giugno 2020 sulla base delle regole *ante* conversione in legge, "*i soggetti beneficiari possono chiedere, con riguardo all'importo finanziato e alla durata, l'adeguamento del finanziamento alle nuove condizioni introdotte dalla legge di conversione*".

La circ. Mediocredito centrale 8.6.2020 n. 12 ha chiarito che:

- per i finanziamenti già erogati dal soggetto finanziatore (sia quelli già ammessi alla garanzia del fondo che quelli la cui richiesta al Fondo non è ancora stata presentata):
 - se l'adeguamento alle nuove condizioni è effettuato tramite erogazione di un nuovo finanziamento finalizzato all'estinzione del precedente finanziamento garantito, oppure tramite la sottoscrizione/stipula di un addendum al contratto del finanziamento garantito, deve essere inviata al Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa;
 - se l'adeguamento alle nuove condizioni è effettuato tramite erogazione di un importo aggiuntivo con la stipula di un contratto di finanziamento separato dal precedente, deve essere inviata al Fondo una nuova richiesta di ammissione alla garanzia riferita al nuovo contratto;
- per i finanziamenti non ancora erogati dal soggetto finanziatore, ma già ammessi al Fondo, deve essere inviata al Fondo una richiesta di conferma della garanzia già concessa.

I **beneficiari finali** possono essere piccole e medie imprese, persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, associazioni professionali, società tra professionisti, nonché agenti di assicurazione, subagenti di assicurazione e *broker* iscritti alla rispettiva sezione del Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi.

Per tutti, il presupposto è che l'attività sia stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, fermo restando che tale presupposto è attestato dall'interessato medesimo, mediante dichiarazione autocertificata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000.

Per i soggetti che, già prima del 31 gennaio 2020, presentavano esposizioni classificate come "*inadempienze probabili*" oppure come "*scadute e/o sconfinanti deteriorate*", ai sensi del paragrafo 2, Parte B, della circ. Banca d'Italia 30.7.2008 n. 272, l'accesso alle garanzie di cui alla lett. m) è soggetto a minori condizionalità rispetto a quelle richieste dalla lett. g-*ter*) per accedere alle garanzie previste dalle altre lettere dell'art. 13 del DL 23/2020.

Nell'ambito della lett. m) viene infatti richiesto solo che, alla data della richiesta di finanziamento, le predette esposizioni (verso il soggetto finanziatore) non siano più classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'art. 47-*bis* co. 4 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013.

L'ultimo periodo della lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020 aggiunge che "*nel caso in cui le*

predette esposizioni siano state oggetto di concessione, la garanzia è altresì concessa in favore dei beneficiari finali a condizione che le stesse esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate ai sensi dell'art. 47-bis paragrafo 6 del Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, ad eccezione di quanto disposto dalla lettera b) del medesimo paragrafo'.

Tra i soggetti che possono beneficiare della garanzie rilasciate dal Fondo, ai sensi della lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020, rientrano infine gli *"enti del Terzo settore, compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, esercenti attività di impresa o commerciale, anche in via non esclusiva o prevalente o finalizzata all'autofinanziamento"*.

A tale fine, il co. 12-*bis* dell'art. 13, inserito in sede di conversione del Decreto Liquidità nella L. 40/2020, destina fino a 100 milioni delle risorse del Fondo di garanzia.

L'ammontare massimo del finanziamento assistito dalle garanzie (o dalle controgaranzie) del Fondo al 100% non può in ogni caso essere superiore a 30.000 euro, ma per i beneficiari finali di minori dimensioni questo tetto può anche essere inferiore.

Tale limite è infatti legato in prima battuta *"a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) e 2)"*.

In altre parole, il finanziamento non può essere superiore al doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile, oppure al 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

Laddove questi parametri (tra loro alternativi) determinino un tetto massimo inferiore a 30.000 euro, tale risulta essere il tetto massimo ai fini del rilascio delle garanzie al 100%; laddove invece determinino un tetto massimo superiore a 30.000 euro, quest'ultimo viene ad essere il tetto massimo ai fini del rilascio delle garanzie al 100%.

Il dato della spesa salariale o del fatturato, rilevanti ai fini del calcolo del tetto massimo di finanziamento ammesso alle garanzie del 100%, devono risultare *"dall'ultimo bilancio depositato o dall'ultima dichiarazione fiscale presentata alla domanda di garanzia ovvero da altra idonea documentazione prodotta, anche mediante autocertificazione"* ex art. 47 del DPR 445/2000.

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Il finanziamento assistito dalle garanzie (o dalle controgaranzie) al 100% deve essere **"credito aggiuntivo"** per l'intero ammontare, ossia un nuovo finanziamento che si aggiunge a quelli eventualmente già in essere, non un finanziamento finalizzato, almeno in parte, alla rinegoziazione dei finanziamenti già in essere.

Ai sensi del secondo periodo della lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020, *"si ha un nuovo finanziamento, quando, ad esito della concessione del finanziamento coperto da garanzia, l'ammontare complessivo delle esposizioni del finanziatore nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare delle esposizioni detenute"* alla data del 9 aprile 2020, *"corretto*

per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima' del 9 aprile 2020 "ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato".

È appena il caso di sottolineare che l'ultimo inciso della norma ("ovvero per decisione autonoma del soggetto finanziato"), rendendo la norma di tutela "disponibile" per il soggetto tutelato (il quale può appunto rinunciare con propria decisione "autonoma"), depotenzia non poco la cogenza della prescrizione, tenuto anche conto della significativa differenza di peso contrattuale che sussiste tra le parti.

Per l'ottenimento del rilascio delle garanzie ex lett. m), la durata del finanziamento può arrivare fino a 120 mesi, laddove la disciplina "speciale generale" di cui all'art. 13 del DL 23/2020 prevede invece una **durata massima** di 72 mesi.

Inoltre, mentre nella disciplina "speciale generale" di cui all'art. 13 del DL 23/2020 può essere concesso al soggetto beneficiario un preammortamento fino a un massimo di 24 mesi, per le garanzie ex lett. m) i 24 mesi costituiscono il periodo minimo di preammortamento che deve caratterizzare le condizioni di prestito.

Il soggetto che richiede la garanzia sul finanziamento che eroga, o la controgaranzia sul finanziamento che garantisce, deve applicare, rispettivamente, un **tasso di interesse** o un **premio complessivo di garanzia** che tenga conto della sola copertura dei costi di istruttorie e gestione dell'operazione finanziaria, fermo restando un tetto **massimo** pari al rendimento medio dei titoli pubblici (c.d. "Rendistato") con durata analoga al finanziamento, maggiorato dello 0,2%.

Finanziamenti a imprese con ricavi non superiori a 3,2 milioni di euro

Nell'ambito della "operatività speciale del Fondo" tracciata dall'art. 13 del DL 23/2020 per le garanzie rilasciate fino al 31 dicembre 2020, una seconda "specialità nella specialità", dopo quella concernente i finanziamenti fino a un massimo di 30.000 euro, di cui alla lett. m) dell'art. 13 co. 1 del DL 23/2020, è quella di cui alla successiva lett. n), concernente i finanziamenti in favore di soggetti beneficiari "con ammontare di ricavi non superiore a 3.200.000 euro, la cui attività di impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-19, secondo quanto attestato dall'interessato mediante dichiarazione auto-certificata" ex art. 47 del DPR 445/2000.

La "specialità", in questo caso, consiste non già nella "diretta" possibilità di ottenere sul finanziamento il rilascio di garanzie del Fondo per il 100%, bensì di arrivare al 100% di garanzie cumulando quelle del 90% rilasciate dal fondo ai sensi della lett. c) con quelle concesse da Confidi o altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie.

I **beneficiari finali**, stando il tenore della norma, dovrebbero poter essere soltanto soggetti esercenti attività di impresa, fermo restando il presupposto del limite di ricavi non superiore a 3,2 milioni di

euro e quello della autocertificazione del danno subito dall'attività per effetto dell'emergenza COVID-19.

Mancando disposizioni specifiche sui soggetti con situazioni di credito deteriorato, valgono sul punto le disposizioni della disciplina "speciale generale" di cui all'art. 13 del DL 23/2020.

L'ammontare massimo del finanziamento deve essere *"non superiore, alternativamente, a uno degli importi di cui alla lettera c), numeri 1) e 2)".*

I due parametri "alternativi" richiamati sono quelli del doppio della spesa salariale annua per il 2019 o per l'ultimo anno disponibile e quello del 25% del fatturato totale del beneficiario nel 2019.

L'assenza di norme specifiche sulle modalità di documentazione dei predetti parametri, rinvia inevitabilmente sul punto alla disciplina "speciale generale".

Nei casi di cessione o affitto di azienda con prosecuzione della medesima attività si considera altresì l'ammontare dei ricavi risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi o dall'ultimo bilancio depositato dal cedente o dal locatore.

Il finanziamento assistito dalle garanzie "cumulabili" fino al 100% deve essere **"credito aggiuntivo"** per l'intero ammontare, ossia un nuovo finanziamento che si aggiunge a quelli eventualmente già in essere, non un finanziamento finalizzato, almeno in parte, alla rinegoziazione dei finanziamenti già in essere.

La lett. n) riproduce infatti la stessa definizione di *"nuovo finanziamento"* rinvenibile anche nell'ambito della precedente lett. m).

In assenza di disposizioni espresse sulla durata e il preammortamento del finanziamento, implica il rinvio alle previsioni della disciplina "speciale generale" di cui all'art. 13 del DL 23/2020.

Il finanziamento deve dunque avere una **durata massima** di 72 mesi e può essere previsto in periodo di preammortamento massimo di 24 mesi.

Operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero

Fino al 31 dicembre 2020, la garanzia del Fondo può essere cumulata con altre forme di garanzia acquisite sui finanziamenti relativi ad operazioni di investimento immobiliare nei settori turistico-alberghiero, compreso il settore termale.

La condizione per l'operatività della predetta disposizione è che si tratti di operazioni con durata minima di 10 anni e importo superiore a 500.000 euro.

Esensione temporale garanzie automatica in caso di moratorie

Nel caso in cui le banche o altri intermediari finanziari abbiano accordato la sospensione del pagamento delle rate di ammortamento (anche della sola quota capitale) o l'allungamento della scadenza dei finanziamenti su operazioni che erano state ammesse alla garanzia del Fondo, la durata della garanzia del Fondo è estesa di conseguenza.

L'automatismo si applica non solo con riguardo alle moratorie concesse in forza di norme di legge, ma anche con riguardo alle moratorie accordate di propria iniziativa dalle banche e dagli altri intermediari finanziari.

Unica condizione è che le moratorie "*obbligatorie o volontarie*" siano state concesse "*in connessione agli effetti indotti dalla diffusione del COVID-19*" (art. 13 co. 1 lett. f) del DL 23/2020).

Proroga e retroattività trimestrale

Fino al 31 dicembre 2020:

- sono prorogati per tre mesi tutti i termini riferiti agli adempimenti amministrativi relativi alle operazioni assistite dalla garanzia del Fondo;
- la garanzia del Fondo può essere richiesta "retroattivamente" su operazioni finanziarie già perfezionate da parte del soggetto finanziatore, purché da non oltre 3 mesi dalla data di presentazione della richiesta e comunque in data successiva al 31 gennaio 2020.

Certificazione antimafia

Ai sensi del co. 5 dell'art. 13 del DL 23/2020, qualora il rilascio della documentazione antimafia non sia immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati nazionale, di cui all'art. 96 del DLgs. 159/2011, la garanzia può comunque essere rilasciata dal Fondo in assenza della documentazione medesima, ma tale rilascio è sottoposto a condizione risolutiva; nel senso che, ove dalla documentazione successivamente pervenuta emerga la sussistenza di una delle cause interdittive previste dalla disciplina antimafia, è disposta la revoca dell'agevolazione.

Anche in questo caso viene tuttavia mantenuta l'efficacia della garanzia nei confronti del soggetto finanziatore.

Operazioni finanziarie prive dei requisiti di durata e importo

Fino al 31 dicembre 2020, le operazioni finanziarie a favore di soggetti beneficiari che possono accedere alle garanzie del Fondo, ma prive dei requisiti, possono essere assistite dalle garanzie del Fondo con una percentuale di copertura aumentata all'80% per i casi di garanzia diretta e al 90% per i casi di riassicurazione, ivi compreso il caso in cui la durata del finanziamento sia superiore a 10 anni. Inoltre, in questi casi, la garanzia del Fondo può essere cumulata con un'ulteriore garanzia concessa da Confidi o da altri soggetti abilitati al rilascio di garanzie, a valere su risorse proprie, fino alla copertura del 100% del finanziamento concesso.

3. Garanzia Italia - canale SACE

L'art. 1 del Decreto Liquidità, convertito con modificazioni nella L. 40/2020, attribuisce a SACE il temporaneo esercizio (fino al 31 dicembre 2020) di attività finalizzate ad "*assicurare la necessaria*

liquidità alle imprese con sede di Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse da banche e da altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito'.

Tali "attività temporanee fino al 31 dicembre 2020" consistono nel rilascio di garanzie da parte di SACE (assistite da garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, esplicita, incondizionata, irrevocabile ed estesa al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni spettanti a SACE per le medesime garanzie):

- in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese destinatarie delle misure temporanee per il sostegno della liquidità (co. 1 dell'art. 1);
- in favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'art. 106 del DLgs. 385/93 che acquistano pro solvendo crediti dalle imprese destinatarie delle misure temporanee per il sostegno della liquidità (co. 1-*bis* dell'art. 1);
- in favore di banche, istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e altri soggetti che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di debito emessi dalle imprese destinatarie delle misure temporanee per il sostegno della liquidità (co. 14-*bis* dell'art. 1).

Ciò premesso, di seguito ci si sofferma:

- sulla platea dei soggetti che possono essere destinatari delle misure temporanee per il sostegno della liquidità;
- sull'ammontare massimo e sulle altre caratteristiche del finanziamento che può essere assistito dalle garanzie;
- sulla percentuale di copertura del finanziamento da parte delle garanzie;
- sugli impegni che i soggetti beneficiari del finanziamento devono assumere ai fini del rilascio delle garanzie;
- sulla destinazione che i finanziamenti coperti da garanzia devono avere;
- sui costi della garanzia;
- sugli aspetti di natura procedurale.

Si sottolinea peraltro che il co. 10 dell'art. 1 del DL 23/2020 ammette che, con decreto del MEF, possano essere disciplinate ulteriori modalità attuative e operative, nonché eventuali elementi e requisiti integrativi, rispetto a quanto già stabilito dai commi da 1 a 9 dell'art. 1 medesimo.

Soggetti beneficiari

I soggetti beneficiari dei finanziamenti, su cui SACE può rilasciare le garanzie di cui all'art. 1 del DL 23/2020, sono le "imprese con sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19", ivi comprese le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti titolari di partita IVA, nonché le associazioni professionali e le società tra professionisti.

Per le PMI, i lavoratori autonomi e gli esercenti arti e professioni in misura individuale, associata o societaria l'accesso alle garanzie di SACE è però subordinato alla previa "*piena utilizzazione*" della loro capacità di accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI e, per le imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca, delle garanzie che possono essere rilasciate dall'ISMEA.

Sono in ogni caso escluse:

- le imprese che al 31 dicembre 2019 rientrano nella categoria delle "*imprese in difficoltà*", secondo la definizione che ne viene data dall'art. 2 punto 18) del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
- le imprese che al 29 febbraio 2020 risultano presenti tra le esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore.

Per quanto concerne la definizione di "*impresa in difficoltà*", premesso che per le imprese diverse dalle PMI uno dei parametri è rappresentato dalla sussistenza, negli ultimi due anni, di un rapporto "*debito / patrimonio netto contabile*" superiore a 7,5, la lett. b-bis) dell'art. 1 co. 2 del DL 23/2020 statuisce che "*sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti non prescritti, certi, liquidati ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche [...] per somministrazione, forniture e appalti certificati ai sensi dell'articolo 9, comma 3-bis, del decreto legge 29 novembre 2008 n. 185*".

Sono inoltre escluse in ogni caso le società che controllano direttamente o indirettamente, ai sensi dell'art. 2359 c.c., una società residente in un Paese o in un territorio non cooperativo a fini fiscali, nonché quelle che sono controllate direttamente o indirettamente, sempre ai sensi dell'art. 2359 c.c., da una società residente in uno dei predetti Paesi o territori (si intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista UE delle giurisdizioni non cooperative ai fini fiscali, adottata con conclusioni del Consiglio dell'Unione europea).

Per ovviare a questa causa di esclusione, la società residente può presentare interpello all'Agenzia delle Entrate, ai sensi dell'art. 11 co. 1 lett. b) della L. 212/2000, per dimostrare che il soggetto non residente controllato o controllante svolge un'attività economica effettiva, mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi e locali.

Caratteristiche ed entità del finanziamento

Per poter accedere alle garanzie pubbliche rilasciate per il tramite di SACE, ai sensi dell'art. 1 del DL 23/2020, è necessario che il finanziamento:

- abbia una durata conforme a quella prevista dalla norma;
- costituisca un "*nuovo finanziamento*" che determina per il beneficiario un ammontare equivalente di "*credito aggiuntivo*", senza dunque possibilità rinegoziazioni di finanziamenti già in essere.

Inoltre, anche in presenza delle predette caratteristiche, la garanzia di SACE può coprire il finanziamento solo fino a un determinato ammontare massimo.

Ai sensi della lett. a) dell'art. 1 co. 2 del DL 23/2020, i finanziamenti devono avere **durata non supe-**

riore a 6 anni, con possibilità per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36 mesi. Mentre, a determinate condizioni, le garanzie rilasciate dal Fondo centrale per le PMI sulla base della disciplina di *"temporaneo potenziamento"*, di cui all'art. 13 del DL 23/2020, possono riguardare anche finanziamenti che si inseriscono in un contesto di rinegoziazione di finanziamenti già in essere (con obbligo di *"credito aggiuntivo"* nella misura del 25%), le garanzie rilasciate da SACE, ai sensi dell'art. 1 del DL 23/2020, possono riguardare **soltanto "nuovi finanziamenti"** che si traducono per il loro intero ammontare in *"credito aggiuntivo"* per il soggetto beneficiario.

A tale fine, la lett. m) dell'art. 13 co. 2 del DL 23/2020 stabilisce che *"il soggetto finanziatore deve dimostrare che ad esito del rilascio del finanziamento coperto da garanzia l'ammontare complessivo delle esposizioni nei confronti del soggetto finanziato risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute"* al 9 aprile 2020, *"corretto per le riduzioni delle esposizioni intervenute tra le due date in conseguenza del regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima"* del 9 aprile 2020.

L'importo massimo del finanziamento che può essere assistito da garanzia è dato dal maggiore tra i due seguenti parametri alternativi:

- il 25% del fatturato annuo dell'impresa relativo al 2019, come risultante dal bilancio ovvero dalla dichiarazione fiscale;
- il doppio dei costi del personale dell'impresa relativi al 2019, come risultanti dal bilancio ovvero dai dati certificati, se l'impresa non ha approvato il bilancio (qualora l'impresa abbia iniziato la propria attività successivamente al 31 dicembre 2018, *"si fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni di attività, come documentato e attestato dal rappresentante legale dell'impresa"*).

Il predetto ammontare massimo vale con riguardo a tutte e tre le forme di finanziamento contemplate dall'art. 1 (finanziamento "classico", acquisto di crediti *pro solvendo* e sottoscrizione di obbligazioni o altri titoli di debito emessi dall'impresa).

Relativamente a quella di acquisto di crediti *pro solvendo*, il co. 1-*bis* dell'art. 1 del DL 23/2020 precisa che l'ammontare del finanziamento corrisponde al corrispettivo pagato dal cessionario per l'acquisto dei crediti e non, dunque, al valore nominale di questi.

Ai fini dell'individuazione dell'ammontare massimo di finanziamento garantito:

- rilevano esclusivamente il fatturato e i costi del personale sostenuti in Italia dalla singola impresa, oppure, ove faccia parte di un gruppo, su base consolidata (l'impresa richiedente è tenuta a comunicare alla banca finanziatrice tale valore);
- si tiene conto di altri finanziamenti assistiti dalle garanzie di cui all'art. 1 del DL 23/2020 o da altre garanzie pubbliche, di cui beneficia la singola impresa e, ove faccia parte di un gruppo, di cui beneficiano altre imprese appartenenti al medesimo gruppo.

Percentuale di copertura delle garanzie

La percentuale di copertura del finanziamento, da parte delle garanzie rilasciate da SACE, corrisponde:

- al 90%, se il beneficiario del finanziamento è un soggetto con massimo 5.000 dipendenti e un valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro;
- all'80%, se il beneficiario è un soggetto con più di 5.000 dipendenti, oppure un valore del fatturato compreso tra 1,5 e 5 miliardi di euro;
- al 70%, se il beneficiario è un soggetto con valore del fatturato superiore a 5 miliardi di euro.

Qualora l'impresa beneficiaria sia parte di un gruppo, si fa riferimento su base consolidata al valore del fatturato e al numero dei dipendenti.

Premesso che per i soggetti che rientrano nelle fasce di copertura della garanzia all'80% o al 70% è previsto che la procedura di rilascio della garanzia transiti per una decisione che viene assunta con decreto del MEF, sentito il MISE, il co. 8 dell'art. 1 del DL 23/2020 stabilisce che, subordinatamente al rispetto di specifici impegni e condizioni in capo all'impresa beneficiaria che vengono indicati nella decisione, il predetto decreto può prevedere di alzare la percentuale di copertura della garanzia al 90% laddove prevista all'80% e all'80% laddove prevista al 70%.

Impegni dei soggetti beneficiari

L'impresa che beneficia della garanzia rilasciata da SACE deve assumere alcuni impegni espressamente previsti dall'art. 1 del DL 23/2020.

In particolare:

- deve assumere l'impegno che essa, nonché ogni altra impresa con sede in Italia che faccia parte del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette a direzione e coordinamento da parte della medesima, non approvi distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 (nel caso l'impresa abbia già distribuito dividendi o riacquistato azioni nel 2020 al momento della richiesta di finanziamento, l'impegno è assunto dall'impresa per i 12 mesi successivi alla richiesta);
- deve assumere l'impegno a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali;
- deve assumere l'impegno a non delocalizzare le produzioni relative a stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzate in Italia a supporto delle quali destina i finanziamenti garantiti.

La norma non offre alcuna indicazione in merito a quelle che potrebbero essere le conseguenze di un mancato rispetto degli impegni da parte dell'impresa beneficiaria o del gruppo cui eventualmente appartiene.

È lecito presumere che, nei casi di più grave inadempienza, potrebbero determinarsi i presupposti per una revoca del finanziamento, ferma restando la garanzia a favore del soggetto finanziatore.

Vincoli di destinazione dei finanziamenti garantiti

L'art. 1 del DL 23/2020 prevede alcuni vincoli di destinazione della liquidità ritratta dall'impresa beneficiaria mediante il finanziamento assistito dalle garanzie rilasciate da SACE.

In primo luogo, il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia.

In secondo luogo, il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere destinato, in misura però non superiore al 20%, al pagamento di rate di finanziamenti scadute o in scadenza nel periodo "emergenziale" compreso tra il 1° marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, per le quali il rimborso sia reso oggettivamente impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia da COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa.

In verità, nonostante la norma utilizzi per entrambe le destinazioni il verbo "dovere", la seconda ipotesi di destinazione pare rappresentare più una facoltà (nel limite massimo del 20% del finanziamento garantito complessivamente erogato) che un obbligo per il soggetto beneficiario, nel senso che, laddove sussistano i presupposti della "*impossibilità oggettiva del rimborso*", viene consentito di "distogliere" fino a un 20% del finanziamento dalla destinazione obbligatoria "principale" alla destinazione alternativa "subordinata".

Ai sensi delle lett. n) e n-*bis*) dell'art. 1 co. 2 del DL 23/2020, il legale rappresentante dell'impresa beneficiaria deve:

- attestare la destinazione del finanziamento garantito a sostenimento dei costi del personale, dei canoni di locazione o di affitto di ramo d'azienda, degli investimenti o del capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
- e, nel caso di utilizzo del finanziamento garantito, fino a un massimo del 20%, a pagamento di rate di finanziamenti scadute o in scadenza nel periodo 1° marzo 2020-31 dicembre 2020, attestare, con autocertificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la sussistenza del presupposto di "*impossibilità oggettiva al rimborso*", in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19 o delle misure dirette alla prevenzione e al contenimento della stessa, senza l'utilizzo del finanziamento garantito.

Costi e caratteristiche della garanzia SACE

La garanzia rilasciata da SACE:

- è a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio;
- copre nuovi finanziamenti concessi all'impresa a decorrere dal 9 aprile 2020, per capitale, interessi e oneri accessori fino all'importo massimo garantito.

A differenza della garanzia gratuita rilasciata dal Fondo centrale per le PMI, quella rilasciata dalla SACE prevede un costo in termini di commissioni annuali dovute dai soggetti beneficiari del finanziamento garantito e che la legge differenzia in funzione del fatto che si tratti di piccole e medie imprese (o beneficiari ad esse assimilati), oppure di altre imprese:

- per i finanziamenti a favore di piccole e medie imprese, il costo della garanzia è pari a 25 punti base durante il primo anno, 50 punti base durante il secondo e terzo anno; 100 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno;
- per i finanziamenti a favore di imprese diverse da quelle piccole e medie, il costo della garanzia è pari a 50 punti base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo anno; 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno.

Aspetti procedurali

Per il rilascio delle garanzie da parte di SACE, i co. 6 e 7 dell'art. 1 del DL 23/2020 prevedono due distinte procedure:

- una "semplificata", per i soggetti con non più di 5.000 dipendenti e un valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, ossia i soggetti i cui finanziamenti rientrano nella percentuale di copertura della garanzia al 90%;
- una "ordinaria", per i soggetti che superano almeno uno dei due predetti parametri, ossia i soggetti i cui finanziamenti rientrano nelle percentuali di copertura della garanzia all'80% o al 70%.

Tanto nell'una che nell'altra procedura:

- ai fini dell'ottenimento del finanziamento con il rilascio delle garanzie, i beneficiari richiedenti devono integrare la richiesta con una dichiarazione sostitutiva di notorietà, di cui all'art. 47 del DPR 445/2000, recante una serie di dichiarazioni del titolare o legale rappresentante espressamente elencate dall'art. 1-*bis* co. 1 del DL 23/2020;
- dopo il rilascio delle garanzie e l'erogazione del finanziamento, i soggetti finanziatori forniscono un rendiconto periodico a SACE (la quale a sua volta riferisce periodicamente al MEF) con i contenuti, la cadenza e le modalità da quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il rispetto degli impegni e delle condizioni da parte dei soggetti finanziati e degli stessi soggetti finanziatori.

Il titolare o il legale rappresentante del soggetto richiedente il nuovo finanziamento, da accompagnare con le garanzie che possono essere rilasciate da SACE ai sensi dell'art. 1 del DL 23/2020, deve integrare la richiesta con una **dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà**, ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, **con la quale**, sotto la propria responsabilità, **dichiara** (art. 1-*bis* co. 1 del DL 23/2020) che:

- l'attività di impresa è stata limitata o interrotta dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 o dagli effetti derivanti dalle misure di prevenzione e contenimento connesse all'emergenza medesima;
- prima della predetta emergenza sussisteva una situazione di continuità aziendale;
- i dati finanziari forniti su richiesta dell'intermediario finanziario sono veritieri e completi;
- il finanziamento è richiesto per sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che sono localizzati in Italia;

- è consapevole che i finanziamenti saranno accreditati esclusivamente sul conto corrente dedicato di cui indica contestualmente i dati;
- il titolare o legale rappresentante e gli altri soggetti sottoposti alla verifica antimafia, ai sensi dell'art. 85 co. 1 e 2 del DLgs. 159/2011, non si trovano nelle condizioni ostative previste dall'art. 67 del DLgs. 159/2011 medesimo;
- nei confronti del titolare o legale rappresentante non è intervenuta condanna definitiva, negli ultimi 5 anni, per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione fiscale, nei casi in cui sia stata applicata la pena accessoria di cui all'art. 12 co. 2 del DLgs. 74/2000 (interdizione dai pubblici uffici per un periodo non inferiore a 1 anno).

Ai sensi del co. 5 dell'art. 1-*bis* del DL 23/2020, il soggetto che eroga il finanziamento non è tenuto a svolgere accertamenti ulteriori rispetto alla verifica formale di quanto dichiarato dal titolare o legale rappresentante.

Restano però fermi gli obblighi di segnalazione previsti dalla normativa antiriciclaggio.

Per i **soggetti con non più di 5.000 dipendenti e un valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro**, ossia i soggetti i cui finanziamenti rientrano nella percentuale di copertura della garanzia al 90%, il co. 6 dell'art. 1 del DL 23/2020 prevede una **procedura semplificata** che si struttura nelle seguenti fasi:

- il soggetto interessato a un finanziamento garantito da SACE presenta la richiesta di finanziamento garantito dallo Stato a un soggetto finanziatore che può operare ed eventualmente erogare anche in modo coordinato con altri finanziatori;
- il soggetto finanziatore (e gli eventuali altri soggetti finanziatori da esso coordinati) valuta la richiesta di finanziamento e, in caso di esito positivo, trasmette la richiesta di garanzia a SACE, la quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito positivo del processo deliberativo del soggetto finanziatore;
- in caso di esito positivo dell'esame della richiesta da parte di SACE, quest'ultima emette un codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia;
- il soggetto finanziatore procede all'erogazione del finanziamento assistito dalla garanzia concessa da SACE.

Tale procedura è stata oggetto di ulteriori specificazioni di dettaglio sul piano procedurale e documentale nell'ambito delle linee guida elaborate da SACE e disponibili sul suo sito Internet www.sacesimest.it.

Per i **soggetti che superano almeno uno dei due predetti parametri**, ossia i soggetti i cui finanziamenti rientrano nelle percentuali di copertura della garanzia all'80% o al 70%, il co. 7 dell'art. 1 del DL 23/2020 prevede una **procedura ordinaria** che segue gli stessi passaggi di quella "semplificata", ma che, tra l'esito positivo dell'istruttoria da parte di SACE e il rilascio della garanzia con il corrispondente codice unico, presuppone anche un esame da parte del MEF, sentito il MISE.

È infatti con decisione assunta con decreto del MEF, sentito il MISE e adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE che ha, in questi casi, luogo il rilascio della garanzia e del corrispondente codice unico.

Oltre che in base all'istruttoria trasmessa da SACE, la decisione del MEF, sentito il MISE, tiene conto del ruolo che l'impresa che beneficia della garanzia svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia:

- contributo allo sviluppo tecnologico;
- appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti;
- incidenza su infrastrutture critiche e strategiche;
- impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro;
- peso specifico nell'ambito della filiera produttiva strategica.